

SAN MAURO DI SALINE - VERONA

Parere sulla proposta di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026, contenuto nel PIAO 2024/2026

Il revisore,

preso atto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto n. 20 del 12/04/2024 e relativi allegati, relativa al Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2024-2026 e più precisamente in merito alla sezione **3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)**;

rilevato che l'Ente ha provveduto a ricalcolare le proprie capacità assunzionali tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-03-2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27-4-2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 che modifica il regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni;

considerato che la spesa prevista nell'allegato è la seguente:

€ 175.684,00 per l'anno 2024

€ 133.553,00 per l'anno 2025

€ 133,553M per l'anno 2026

Considerato che la verifica di congruità effettuata sui dati dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2023, ha posto l'Ente tra i "virtuosi";

Evidenziato tuttavia che avendo l'ente un valore soglia, di cui all'art. 4, comma 2, del DM 17/03/2020 (29,50% per la fascia demografica di appartenenza come da Tabella 1 del DM) di **Euro 179.847,11, inferiore** al valore di prima applicazione come risultante dall'applicazione dell'art. 5 del DM medesimo, tabella 2, per eventuali assunzioni va rispettato tale limite di Euro 179.847,11 diventa il limite da rispettare;

Evidenziato che l'ente ha previsto un'assunzione subordinata alla cessazione di una posizione per il rispetto del limite di cui sopra, come si evince dall'allegato D del PTFP 2024/2026;

Ricordato che gli Enti non possono procedere ad alcuna assunzione se:

- non hanno adottato il Piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 6, del D.Lgs. 165/2001, così comemodificato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012);
- non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- non hanno ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater dellalegge 296/2006);
- non hanno rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti (art 27 c. 2 lett. c) D.L. 66/2014 convertito il L. 89/2014);
- non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 9 c 1 L. 243/2012, art. 1 c. 723 lett.e) L. 208/2015 e comma 475 lett. e) L. 232/2016);
- versano in condizioni di deficiarietà strutturale, in condizioni di accesso alle procedure di

riequilibriopluriennale o stato di dissesto;

- non è stato rispettato l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario (art. 1 c. 470 L. 232/2016);
- non sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione, rendiconto di gestione, bilancio consolidato ed invio dei relativi dati alla banca dati delle P.A. (art. 9 c. 1-quinquies del D.L. 113/2016);
- non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009),

e che la verifica dei presupposti in argomento dovrà comunque essere effettuata nel momento in cui si dovesse procedere ad effettive assunzioni;

Tenuto conto che l'Ente, per l'anno 2023, ultimo rendiconto approvato, ha conseguito un risultato di competenza non negativo come previsto dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e altresì risulta in equilibrio pluriennale in via previsionale per gli anni 2024/2026.

Richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Richiamata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale suddetta, con la quale viene adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) dell'Ente 2024-2026, preordinato a sostituire, integrandoli in un unico piano organico, alcuni dei vigenti strumenti di programmazione, tra i quali il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Visti in merito i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 ed art. 2 del vigente regolamento di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Valutate le previsioni assunzionali previste nel Piano fabbisogni 2024-2026:

- compatibili con le vigenti normative in materia di assunzione di personale negli enti locali;
- coerenti con le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2024/2026, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;
- rispettose del principio di contenimento della spesa per il personale previsto dall'art. 1 c. 557 della L. 296/2006;

Ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 239 c.1 lett. c) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente oggetto primo aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 – Sezione 3.3 del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026 ex art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e **assevera** il mantenimento dell'equilibrio pluriennale 2024-2026 rispetto ai contenuti del Piano dei Fabbisogni del personale 2024-2026 contenuto nella sezione 3 del PIAO 2024-2026.

San Mauro di Saline 12/04/2024

L'Organo di Revisione

Dott. Roberto Bevilacqua



Parere del Revisore dei Conti n. 04/2024
Dott. Roberto Bevilacqua